

CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro Titolo III - Del lavoro autonomo

Art. 2225 Corrispettivo.

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.